



*Consiglio regionale*

**Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili**

Capo I

Attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 146/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 29-bis della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2023, le parole "dati ed informazioni dai sistemi informativi delle medesime ASL, nel rispetto dei principi di privacy e di rispetto dei dati stessi" sono sostituite dalle seguenti: "ed esclusivamente dati contabili e/o di produzione dai sistemi informativi delle medesime ASL."

Art. 2

(Modifiche all'art. 11 della l.r. 22/2022)

1. All'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, la Giunta regionale autorizza la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ad incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al comma 1.";
  - b) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. Per le annualità successive al 2024, i cui oneri sono quantificati in euro 240.000,00 per ciascun anno, si provvede con legge di bilancio mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio regionale assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio."

Art. 3

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 24/2022)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni

contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) è abrogato.

#### Art. 4

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 47/2022)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47 (Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici) le parole ", decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso" sono soppresse.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 47/2022 è aggiunto il seguente:  
"7-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, al procedimento di legittimazione si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990."

#### Art. 5

(Modifica all'art 28 della l.r. 5/2023)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 2023, n. 5 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti), sono aggiunti i seguenti:  
"1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale adotta un Disciplinare con cui sono definite le procedure di verifica condotte, a posteriori, dall'ASL sulla documentazione inerente la fornitura degli ausili nonché le modalità di adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui emergano difformità circa la titolarità del diritto dell'assistito, la presenza del piano riabilitativo individuale e l'appropriatezza, che impediscano di autorizzare la fornitura.  
1-ter. Nelle more dell'adozione del Disciplinare di cui al comma 1-bis trovano applicazione le procedure adottate da ciascuna ASL per l'attuazione della OPGR n. 60/2020."

#### Art. 6

(Modifica all'art. 4, comma 1, della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 4, comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) le parole "come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371, relativamente alla sola competenza" sono soppresse.

#### Art. 7

(Abrogazione dell'art. 5 della l.r. 6/2023)

1. L'articolo 5 della l.r. 6/2023 è abrogato.

Art. 8  
(Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 6/2023)

1. L'articolo 8 della l.r. 6/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 8  
(Servizi aggiuntivi di assistenza tecnico-amministrativa in favore dei Dipartimenti regionali)

1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti Territorio e Ambiente e Infrastrutture e Trasporti, l'affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti S.p.A. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa di cui all'Accordo Quadro approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 941 del 30 dicembre 2021, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare complessivo di euro 1.655.800,00 relativamente all'esercizio 2023 e di euro 383.000,00 per l'esercizio 2024, nei termini di seguito indicati:
  - a) esercizio 2023:
    - 1) Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 1.031.232,24;
    - 2) Titolo 1, Missione 09, Programma 04, per euro 71.282,19;
    - 3) Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 553.285,57;
  - b) esercizio 2024:
    - 1) Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 238.532,40;
    - 2) Titolo 1, Missione 09, Programma 04, per euro 16.488,15;
    - 3) Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 127.979,45."

Art. 9  
(Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 6/2023)

1. L'articolo 11 della l.r. 6/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 11  
(Modifica all'art. 13 della l.r. 1/2021)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 (Chiusura delle Gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024) della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di Stabilità regionale 2021), è sostituito dal seguente:

"4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 e al fine di dare copertura all'eventuale saldo negativo della gestione patrimoniale, si procede all'istituzione nella Missione 13, Programma 07, Titolo 1 della spesa, di un apposito stanziamento denominato "Fondo oneri per gestione commissariale ex USL" dell'importo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2021, di euro 5.883.767,94 per l'anno 2022 e euro 8.229.091,11 per l'anno 2023, per complessivi euro 15.612.859,05."

Art. 10  
(Integrazione all'art. 17 della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 17 della l.r. 6/2023, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2-bis. Al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per il solo esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) in diminuzione parte spesa: Missione 06, Programma 02, Titolo 1, per euro 150.000,00;
  - b) in aumento parte spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00".

Art. 11  
(Modifica all'art. 21 della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 21, comma 2, della l.r. 6/2023 le parole "Programma 02" sono sostituite dalle parole "Programma 01".

Art. 12  
(Modifiche all'art. 28 della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 28, comma 1, della l.r. 6/2023 dopo le parole "da trasferire in favore di TUA S.p.A.", sono aggiunte le parole "per il solo esercizio 2023".
2. All'articolo 28, comma 2, della l.r. 6/2023 dopo le parole "dello stato generale della spesa", sono aggiunte le parole "per il solo esercizio 2023".

Art. 13  
(Modifiche all'art. 35 della l.r. 6/2023)

1. Al comma 1, dell'articolo 35, della l.r. 6/2023, dopo le parole "nei limiti dei fondi stanziati sul pertinente capitolo del bilancio regionale 2023-2025", sono aggiunte le parole "riconducibili a quelle di cui al capitolo di spesa n. 182410, art. 2".
2. All'articolo 35 della l.r. 6/2023, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Al bilancio di previsione 2023/2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
  - a) esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182410, art. 2, per euro 1.550.000,00;
    - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182422, art. 3, per euro 1.550.000,00;
  - b) esercizio 2024, in termini di sola competenza:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182410, art. 2, per euro 1.000.000,00;
    - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182422, art. 3, per euro 1.000.000,00".

## Art. 14

(Modifica all'art. 37 della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 37 della l.r. 6/2023, le parole "nello stato di previsione della spesa 2023, Missione 13, Titolo 2" sono sostituite dalle parole "nello stato di previsione della spesa 2024, Missione 13, Programma 05, Titolo 2".
2. Al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per il solo esercizio 2024, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 05, per euro 1.070.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.070.000,00.

## Art. 15

(Modifiche all'art. 3, comma 1 della l.r. 7/2023)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), l'allegato "a/1 risultato di amministrazione quote accantonate" e l'allegato "a/2 risultato di amministrazione quote vincolate", sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.
2. Per effetto delle modifiche agli allegati a/1 e a/2, il "Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h, della l.r. 7/2023, è sostituito da quello allegato alla presente legge.
3. Sempre per effetto delle modifiche agli allegati a/1 e a/2, ed al "Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto", la Nota integrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della l.r. 7/2023, è sostituita da quella allegata alla presente legge.
4. All'articolo 3, comma 1, della l.r. 7/2023, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera: "r-bis) Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2023-2025."

## Art. 16

(Modifica all'art. 13 della l.r. 7/2023)

1. All'articolo 13 della l.r. 7/2023 le parole "Missione 01, Programma 11," sono sostituite dalle parole "Missione 20, Programma 03".
2. Al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
  - a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 2.229.035,34;
    - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 2.229.035,34;
  - b) esercizio 2024, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 3.000.000,00;
    - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro

- 3.000.000,00;
- c) esercizio 2025, per sola competenza:
- 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 3.000.000,00;
  - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 3.000.000,00.

#### Art. 17

(Modifica all'art. 14 della l.r. 7/2023)

1. All'articolo 14 della l.r. 7/2023 il comma 2 è abrogato.

#### Art. 18

(Modifica all'art. 21 della l.r. 7/2023)

1. All'articolo 21, comma 1, della l.r. 7/2023 dopo le parole "I bilanci relativi a Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione", sono inserite le seguenti ", da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento,".

#### Art. 19

(Modifiche alla l.r. 10/2023)

1. Alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dell'articolo 35, dopo le parole "prescrizioni urbanistico - edilizie," sono aggiunte le seguenti "paesaggistiche ed ambientali,";
  - b) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
    - 1) al comma 1 le parole "regionale in materia urbanistica" sono sostituite dalle seguenti "vigente in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale";
    - 2) al comma 3 le parole "e possono essere temporaneamente autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purché attrezzate con allestimenti provvisori e di facile rimozione" sono soppresse;
    - 3) il comma 10 è sostituito dal seguente:
 

"10. I Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, possono consentire all'interno delle aree destinate all'attività ricettiva la realizzazione di servizi igienici generali, locali commerciali, ristoranti, uffici, magazzini ed alloggi per il personale nell'indice massimo di copertura del cinque per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva.";
  - c) al comma 1 dell'articolo 42, dopo le parole "unità da diporto" sono inserite le seguenti "di proprietà o in possesso degli stessi, purché nel rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione";
  - d) al comma 4 dell'articolo 47, dopo le parole "Disciplinare di cui all'articolo 18" sono inserite le seguenti "e della normativa statale vigente in materia paesaggistica ed ambientale";
  - e) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "può consentire" sono inserite le seguenti ", nel rispetto dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001,";
- 2) il comma 4 è soppresso;
- f) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previste dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo è istituito presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione.";
  - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
"5. La dotazione del fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi e trasferita successivamente alla F.I.R.A. con provvedimento dirigenziale. La destinazione del fondo è stabilita con atto di indirizzo della Giunta regionale, denominato Programma di attuazione.";
- g) al comma 1 dell'articolo 83, dopo le parole "stanziamento di bilancio" sono aggiunte le seguenti: "concernente il Fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 82";
- h) al comma 1 dell'articolo 121, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83,".

#### Art. 20

(Modifica all'art. 1 della l.r. 11/2023)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione dell'attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), le parole "Missione 19" sono sostituite dalle parole "Missione 07".

#### Capo II

Disposizioni urgenti ed indifferibili

#### Art. 21

(Modifica all'art. 10 della l.r. 18/1983)

1. All'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), al comma 3, dopo le parole "Entro il termine del periodo di deposito" sono inserite le seguenti: "di quarantacinque giorni".

#### Art. 22

(Modifica all'art. 1 della l.r. 32/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 32 (Ridefinizione dei termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni consiliari) le parole "due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro giorni".

## Art. 23

(Modifica all'art. 7 della l.r. 96/1996)

1. Al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole "In ogni caso la scadenza e la nomina delle Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER." sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai componenti delle Commissioni nominate alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 24

(Modifica all'art. 24 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona) le parole "30.06.2021" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2024".

## Art. 25

(Modifica all'art. 9 della l.r. 40/2010)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:  
"2-bis. Lo svolgimento dei lavori della Giunta regionale in modalità da remoto non dà luogo ad assenza cui si applica la penale di cui al comma 1."

## Art. 26

(Modifica all'art. 37 della l.r. 41/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole "Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori." sono inserite le seguenti: "Le case funerarie non possono essere collocate nelle zone A e B di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 e all'interno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale nelle restanti zone."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle case funerarie già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 27

(Modifiche alla l.r. 68/2012)

1. L'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri



regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) è sostituito dal seguente:

"Art. 21  
(Pareri obbligatori)

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.
  2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
  3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. I pareri del collegio sono resi su richiesta della Giunta regionale entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
  5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio."
2. Al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 68/2012 le parole ", nonché presso enti locali" sono soppresse.

Art. 28  
(Modifiche all'art. 4 della l.r. 28/2013 e all'Allegato 2 alla l.r. 6/2023)

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:  
 "3-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 il presente articolo è rifinanziato per euro 20.000,00 per ciascuna annualità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023). Le relative risorse sono allocate alla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo di spesa 61676/1 "Contributo in favore del comitato organizzatore Premio Città di Penne".  
 3-ter. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio.  
 3-quater. A decorrere dall'anno 2023, il contributo di cui al comma 1, finalizzato al sostegno ed alla diffusione del premio letterario "Citta di Penne - Mosca", è concesso al Comune di Penne. Per l'effetto, il capitolo di spesa 61676/1 di cui al comma 3-bis è ridenominato in "Contributo in favore del Comune di Penne-Premio Città di Penne".".

2. All'Allegato 2 di cui all'articolo 3 della l.r. 6/2023, il rigo:

61676	1	01	12	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE PREMIO CITTÀ DI PENNE ART. 4 LR 9.8.2013, N. 28	DPH 003	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	l.r. 28/2013
-------	---	----	----	---	---	---------	-------------	-------------	-------------	--------------

è sostituito dal seguente:

61676	1	01	12	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI PENNE PREMIO CITTÀ DI PENNE ART. 4 LR 9.8.2013, N. 28	DPH 003	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	l.r. 28/2013
-------	---	----	----	---	--	---------	-------------	-------------	-------------	--------------

#### Art. 29

(Modifica all'art. 9 della l.r. 24/2018)

- Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) è sostituito dal seguente:  
"2. Al Garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, nonché il rimborso delle spese documentate di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso."

#### Art. 30

(Modifica all'art. 7, comma 1, Allegato C, della 1/2021)

- All'allegato C (Elenco di cui all'Allegato n. 6 all'art. 7 della L.R. 1/2021 riclassificato in MS/PR/Tit/CdR) dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), così come modificato dall'articolo 4 della l.r. 18/2021, il rigo:

Contributo a favore del Comune di Taranta Peligna	140.000,00	Realizzazione di un dispositivo di protezione da rischio valanghe per l'impianto di funivia RM26 denominato il Cavallone Colle Rotondo	11	01	2	DPC
---	------------	--	----	----	---	-----

è sostituito dal seguente:

Contributo a favore del Comune di Taranta Peligna	140.000,00	Realizzazione di un sistema di monitoraggio del pericolo valanghe locale che consenta: - di monitorare, nel periodo invernale, il tracciato dell'attuale impianto per verificare e certificare l'assenza di fenomeni di dissesto del manto nevoso che possano condizionare la stabilità degli elementi strutturali, fino al termine della vita tecnica; - di rilasciare, in forma totalmente	11	01	2	DPC
---	------------	--	----	----	---	-----

		<p>consapevole, il certificato di immunità valanghe per la sola stagione estiva sull'impianto attuale, fino al termine della vita tecnica ovvero fino alla sua integrale sostituzione;</p> <p>- di gestire in modo sistematico il rischio valanghe quando sarà in funzione il nuovo impianto a fune in corso di progettazione.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

### Art. 31

(Modifica all'art. 5 della l.r. 2/2022)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di Stabilità regionale 2022), le parole "come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 relativamente alla sola competenza" sono soppresse.

### Art. 32

(Modifica all'art. 12 della l.r. 24/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 (Contributo all'Istituto IPSIAS Di Marzio Michetti per percorsi IeFP) della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023".
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/2022 è sostituito dal seguente:
 

"2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023:

  - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 02, capitolo di nuova istituzione da denominare "Trasferimento in favore dell'Istituto IPSIAS Di Marzio Michetti per percorsi IeFP", per euro 40.000,00;
  - b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 40.000,00."

### Art. 33

(Modifiche all'art. 13 della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2023 le parole "contabilità speciale appositamente istituita" sono sostituite dalle parole "contabilità ordinaria dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", e le parole "di cui euro 300.000,00 di parte corrente ed euro 100.000,00 in conto capitale" sono sostituite dalle parole "di cui euro 8.000,00 di parte corrente ed euro 392.000,00 in conto capitale".
2. All'articolo 13, comma 3, della l.r. 6/2023, le parole "dalla contabilità speciale ex OCDPC n. 719/2020 sulla quale" sono sostituite dalle parole "dal proprio bilancio ordinario, sul quale", mentre le parole "nel termine di 15 giorni e comunque" sono

soppresse.

#### Art. 34

(Modifica all'art. 22 della l.r. 6/2023 e disposizioni attuative per il sostegno al settore agroalimentare)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 6/2023, è sostituito dal seguente:  
 "1. Il contributo previsto dall'articolo 18, comma 20, lettera b) della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) è incrementato per l'anno 2023 di un importo pari ad euro 1.000.000,00. Tale contributo a favore dell'Azienda Regionale per le Attività Produttive (ARAP) è concesso per far fronte all'incremento dei costi conseguenti alla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina."
2. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura, nell'ambito delle attività e degli interventi finalizzati al sostegno della commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell'agroalimentare, può individuare quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), fornendo gli indirizzi per l'attuazione, anche relativamente alle modalità di trasferimento delle connesse risorse.

#### Art. 35

(Modifica all'art. 36 della l.r. 6/2023)

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 6/2023, le parole "e il Vicepresidente" sono soppresse e le parole "siano eletti" sono sostituite dalle parole "sia eletto".

#### Art. 36

(Modifica all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023, alla pagina 20, il rigo:

FDC-SEZ POGGIOFIORITO	euro 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa	DPH
--------------------------	---------------	---	-----

è sostituito con il seguente:

Gruppo Alpini Orsogna - F. D'Alleva	euro 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa	DPG
--	---------------	---	-----

Art. 37  
(Integrazione alla l.r. 7/2023)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/2023 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis

(Adeguamento della dotazione finanziaria del fondo ambientale e del fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientali di siti inquinati)

1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria in spesa dei capitoli 292210, 291531, 291410 alla ripartizione, tra i suddetti capitoli, del Fondo ambientale di cui all'articolo 15 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e del Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), le risorse derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sono iscritte sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
  - a) 30 per cento del fondo ambientale: cap. di spesa 291410 – Missione 09, Programma 08, Titolo 1, denominato "Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale";
  - b) 10 per cento del fondo ambientale al netto della quota di cui alla lettera a): cap. spesa 291531 – Missione 09, Programma 08, Titolo 1, denominato "Quota 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549";
  - c) 25 per cento del fondo ambientale, al netto delle quote di cui alle lettere a) e b): cap. spesa 292210, - Missione 09, Programma 08, Titolo 2, denominato "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale".
2. Il gettito del tributo speciale, iscritto nel capitolo 11690/E (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", resta invariato.
3. I capitoli 292210, 291531, 291410 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono così variati:

Anno	Cap	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Variazione positiva	Variazione negativa	
2023	292210	1	09	08	02	04		15.000,00	
2023	292210	3	09	08	02	03		176.653,19	
2023	292210	4	09	08	02	03		48.000,00	
2023	291531	2	09	03	01	04	5.440,43		
2023	291410	1	09	08	01	03	90.000,00		
2023	291410	2	09	08	01	04	100.948,94		
2023	291410	3	09	08	01	03	43.263,82		
2023	Totale variazione spesa							239.653,19	239.653,19

2024	292210	1	09	08	02	04		30.000,00
2024	292210	3	09	08	02	03		176.653,19
2024	292210	4	09	08	02	03		48.000,00
2024	291531	2	09	03	01	04	5.440,43	
2024	291410	2	09	08	01	04	174.448,94	
2024	291410	3	09	08	01	03	74.763,82	
2024	Totale variazione spesa						254.653,19	254.653,19
2025	292210	1	09	08	02	04		30.000,00
2025	292210	3	09	08	02	03		176.653,19
2025	292210	4	09	08	02	03		48.000,00
2025	291531	2	09	03	01	04	5.440,43	
2025	291410	2	09	08	01	04	174.448,94	
2025	291410	3	09	08	01	03	74.763,82	
2025	Totale variazione spesa						254.653,19	254.653,19

## Art. 38

(Modifiche alla l.r. 12/2023)

1. Alla legge regionale 17 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

## "Art. 1

(Disposizioni inerenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione del PR FESR Abruzzo 2021/2027)

1. La Regione destina le maggiori entrate per le risorse derivanti dai rimborsi degli strumenti finanziari a fronte degli investimenti dei precedenti cicli di programmazione e relative a gestioni concluse di programmi comunitari relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ovvero di programmi nazionali e regionali, alla integrazione degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione corrente destinati al cofinanziamento regionale del Programma regionale FESR Abruzzo 2021/2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse rinvenienti dalla Fi.R.A. S.p.A. già verificate per euro 4.590.377,54 sono destinate alla quota di cofinanziamento regionale del PR FESR Abruzzo 2021/2027 per gli interventi finalizzati alla erogazione di contributi per investimento a favore delle imprese.";

- b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

## "Art. 2

(Disposizioni inerenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027)

1. La Regione destina le maggiori entrate per le risorse derivanti dai rimborsi degli strumenti finanziari dei precedenti cicli di programmazione e relative a gestioni concluse di programmi comunitari relativi al Fondo Sociale Europeo ovvero di programmi nazionali e regionali, ad integrazione degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione corrente destinati al cofinanziamento regionale del Programma Regionale FSE+ Abruzzo 2021/2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse rinvenienti dalla Fi.R.A. S.p.A. già verificate per Euro 2.812.329,14 sono destinate alla quota di cofinanziamento regionale del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027 a valere sulle diverse priorità del Programma.";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

## "Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, al bilancio di previsione 2023/2025, per l'esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
  - a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Euro 7.402.706,68;
  - b) in aumento parte spesa:
    - 1) Missione 01, Programma 12, Titolo 2, per Euro 4.590.377,54;
    - 2) Missione 15, Programma 04, Titolo 2, per Euro 2.812.329,14.";

d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

## "Art. 3-bis

(Ulteriori disposizioni relative al cofinanziamento regionale PR FESR Abruzzo 2021/2027 e PR FSE+ Abruzzo 2021/2027)

1. Al fine di destinare al cofinanziamento regionale del PR FESR Abruzzo 2021/2027, per gli interventi finalizzati alla erogazione di contributi per investimenti a favore delle imprese e del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027, a valere sulle diverse priorità del Programma, è autorizzata la iscrizione di dotazioni di importo pari ad euro 4.410.000,00, nell'ambito di Missione 01, Programma 12, Titolo 2 e ad euro 2.590.000,00, nell'ambito di Missione 15, Programma 04, Titolo 2, quanto all'esercizio 2024 e per l'ammontare di euro 3.780.000,00, nell'ambito di Missione 01, Programma 12, Titolo 2 e di euro 2.220.000,00, nell'ambito di Missione 15, Programma 04, Titolo 2, quanto all'esercizio 2025.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2023/2025, per gli esercizi 2024 e 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

- a) esercizio 2024, per sola competenza:
  - 1) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 2, per euro 4.410.000,00; Missione 15, Programma 04, Titolo 2, per euro 2.590.000,00;
  - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 7.000.000,00;
- b) esercizio 2025, per sola competenza:
  - 1) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 2, per euro 3.780.000,00; Missione 15, Programma 04, Titolo 2, per euro 2.220.000,00;
  - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 6.000.000,00."

#### Art. 39

(Modifiche alle ll.rr. 25/1988, 2/2023, 28/2017 e ulteriori disposizioni)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) dopo le parole "verifiche demaniali di cui al precedente art. 3" sono inserite le seguenti "e quelle sostenute per gli adempimenti di cui al comma 3, nonché quelli previsti dagli articoli 15 e 30 del r.d. 332/1928".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 2023, n. 2 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Progetto "Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats mitigation" LIFE CALLIOPE per l'incarico di Project Manager alla Dott.ssa Maria Carla De Francesco. Importo di euro 22.788,96 (ventiduemilasettecentottantotto/96) pari al totale delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021) le parole "annualità 2022" sono sostituite dalle parole "annualità 2023".
3. Alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 dell'articolo 3 le lettere e) ed f) sono abrogate;
  - b) all'articolo 20 sono abrogati:
    - 1) al comma 1 le parole "e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3";
    - 2) i commi 3, 6, 7, 7-bis, 8, 12 e 13;
  - c) all'articolo 21 sono abrogati:
    - 1) al comma 1 le parole ", fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacature";
    - 2) il comma 1-bis;
    - 3) al comma 2 le parole "l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacature del maggioreenne";
  - d) all'articolo 30 la lettera u) del comma 1 è abrogata e il comma 2 è sostituito dal seguente:



"2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza."

4. Al fine di assicurare continuità al servizio fornito ai Centri Prova accreditati dalla Regione Abruzzo per la verifica funzionale e regolazione o taratura delle irroratrici agricole, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29 (Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole), e provvedere alla copertura delle relative spese correnti da parte del Dipartimento Agricoltura, al bilancio regionale 2023-2025 sono apportate, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023 le seguenti modifiche sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento Agricoltura:
  - a) in aumento: euro 10.150,00 sul capitolo di entrata 31106, art. 1, Titolo 3 per l'anno 2023;
  - b) in aumento: euro 10.150,00 sul capitolo di spesa 101510, art. 4 di nuova istituzione da denominare "Acquisizione prestazione servizi" (Missione 16, Titolo 1, Programma 1), CPC 1.03.02.11.999, per l'anno 2023.
5. Al fine di implementare alle aziende del settore zootecnico il supporto di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), tramite l'Associazione regionale Allevatori (ARA) al bilancio regionale 2023-2025 è apportata la seguente modifica sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento regionale Agricoltura:
  - a) esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa:
    - 1) in aumento capitolo di spesa n. 102400, art. 3, per euro 200.000,00;
    - 2) in diminuzione capitolo di spesa 102406, art. 3, per euro 200.000,00.

#### Art. 40

(Disposizioni urgenti in materia di continuità dei servizi pubblici)

1. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie di fisioterapia in relazione alla carenza di personale con il relativo profilo professionale, le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle ASL della Regione Abruzzo nell'anno 2020 relative ai profili di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2023.
2. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dalle ASL e dagli enti regionali, con esclusione degli enti pubblici economici, è prorogata di un anno dalla scadenza.

#### Art. 41

(Contributo straordinario per la promozione del turismo nautico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle attività economiche e artigianali e di promuovere il turismo nautico è concesso un contributo di euro 20.000,00 alla Camera di Commercio Chieti Pescara per la promozione e l'organizzazione della VIII edizione - 2023 dell'evento "Sottocosta - Salone Nautico del Medio Adriatico".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro

20.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per la VIII edizione - 2023 evento "Sottocosta - Salone Nautico del Medio Adriatico"" nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per la VIII edizione – 2023 evento "Sottocosta - Salone Nautico del Medio Adriatico"" per euro 20.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 "Compensi componenti Corte dei Conti" per euro 20.000,00.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

#### Art. 42

(Rifinanziamento dell'art. 7 della l.r. 15/2021)

1. È autorizzato per l'anno 2023 il rifinanziamento dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 (Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo), pari a euro 30.000,00, per la borsa di studio, anno scolastico 2022-2023, per la partecipazione ai Collegi del Mondo Unito (UWC United World Colleges) a favore degli studenti residenti in Abruzzo che sono risultati vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito e che sono attualmente frequentanti.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla Missione 04, Programma 08, Titolo 1, capitolo 41531 denominato "Borsa di Studio Collegi del Mondo Unito - L.R. 15/2021 ART. 7", parte spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 30.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 08, Titolo 1, capitolo 41531 denominato "Borsa di Studio Collegi del Mondo Unito - L.R. 15/2021 ART. 7"- C.Resp. DPG021, per euro 30.000,00;
  - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/8 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) – C.Resp. DPG, per euro 20.000,00;
  - c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/9 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) – C.Resp. DPG, per euro 10.000,00.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro e sociale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

## Art. 43

(Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per integrare gli orari di apertura al pubblico dell'Abbazia di San Clemente)

1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a euro 30.000,00 a favore del Comune di Castiglione a Casauria per integrare gli orari di apertura al pubblico dell'Abbazia di San Clemente.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per l'Abbazia di San Clemente" nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per l'Abbazia di San Clemente" per euro 30.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 "Compensi componenti Cortei dei Conti" per euro 30.000,00.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.
5. Il Comune destinatario del contributo, di concerto con la Direzione Regionale Musei Abruzzo del Ministero della Cultura, garantisce che il personale in servizio aggiuntivo sia adeguatamente formato per i servizi di vigilanza e di prima accoglienza all'utenza museale dell'Abbazia.
6. Entro il 31 gennaio 2024, il Comune destinatario del contributo presenta alla Commissione consiliare competente in materia di cultura una relazione attestante il numero degli ingressi registrati, delle aperture e delle attività svolte nell'anno 2023.

## Art. 44

(Rifinanziamento dell'art. 1 della l.r. 37/2019)

1. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo) della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)) è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 12.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2023 nella misura massima di euro 12.000,00, si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 61640 denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di

previsione della spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2023-2025 è apportata, per l'esercizio 2023, la seguente variazione per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61640 denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 12.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, Capitolo 11495/5 per euro 12.000,00.
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

#### Art. 45

(Contributo straordinario all'IIS "A. Serpieri" di Avezzano)

1. E' concesso, per l'anno 2023, un contributo straordinario di euro 20.000,00 all'Istituto di Istruzione Superiore "Arrigo Serpieri" di Avezzano, con sede centrale in Avezzano e sedi coordinate a Pratola Peligna ed a Castel di Sangro. Il contributo straordinario è finalizzato agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle strutture, delle attrezzature e strumentazioni del laboratorio di micropropagazione e per l'approvvigionamento e gestione dei materiali di consumo necessari alle attività laboratoriali.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la struttura amministrativa competente a gestire la concessione del contributo che avverrà previa istanza dell'Istituto beneficiario corredata di un quadro economico degli interventi previsti.
3. A seguito di positiva istruttoria, la Struttura amministrativa competente trasferisce all'Istituto l'ottanta per cento del contributo concesso. Il saldo viene erogato entro il 31 dicembre 2023 previa rendicontazione delle spese sostenute.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'Istituto di Istruzione Superiore "Arrigo Serpieri" di Avezzano" del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023.
5. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023:
  - a) Capitolo denominato "Contributo all'Istituto di Istruzione Superiore "Arrigo Serpieri" di Avezzano" in aumento di euro 20.000,00;
  - b) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, Capitolo 1102 denominato "Compensi componenti Cortei dei Conti" in diminuzione di euro 20.000,00.

#### Art. 46

(Contributo straordinario alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana)

1. Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la pace, l'unità e la fraternità dei popoli,

fornisce un contributo di euro 20.000,00 alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana affinché si dia la possibilità, ad oltre 450 giovani abruzzesi, di poter partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dal 1° al 16 agosto 2023 con il Santo Padre.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l'esercizio 2023 in euro 20.000,00, si provvede con lo stanziamento del Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana" del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2023.
3. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023, in termini di competenza e cassa:
  - a) Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana" in aumento di euro 20.000,00;
  - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 1102 denominato "Compensi componenti Cortei dei Conti" in diminuzione di euro 20.000,00.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo provvede la Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 47

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Al fine di implementare le capacità di supporto alle attività demandate al Dipartimento Agricoltura che non possono essere assicurate autonomamente sono apportate le seguenti modifiche sugli stanziamenti del bilancio regionale 2023-2025 assegnati al medesimo Dipartimento:
  - a) esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa:
    - 1) in aumento capitolo di spesa n. 102499, art. 11, per euro 292.000,00 e capitolo di spesa 102499, art. 15, per euro 15.000,00;
    - 2) in diminuzione capitolo di spesa n. 101630, art. 1, per euro 200.000,00, e capitolo di spesa n. 102406, art. 3, per euro 107.000,00;
  - b) esercizio 2024 per competenza:
    - 1) in aumento capitolo di spesa n. 102499, art. 11, per euro 291.000,00;
    - 2) in diminuzione capitolo di spesa n. 101630, art. 1, per euro 250.000,00, capitolo di spesa n. 102406, art. 3, per euro 41.000,00;
  - c) esercizio 2025 per competenza:
    - 1) in aumento capitolo di spesa n. 102499, art. 11, per euro 291.000,00;
    - 2) in diminuzione capitolo di spesa n. 101630, art. 1, per euro 250.000,00, capitolo di spesa n. 102406, art. 3, per euro 41.000,00.

#### Art. 48

(Variazione di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 821 della l. 197/2022)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in base al quale "L'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023", al bilancio di previsione regionale per il triennio 2023/2025, per il solo esercizio 2023 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

- a) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 1.581.300,00;
- b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, per euro 1.581.300,00.

#### Art. 49

##### (Servizi funzionali alle attività dei Geni Civili)

1. Al fine di consentire la gestione dei documenti dell'archivio del Genio Civile Regionale di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, per il triennio 2023/2025, viene istituito un nuovo capitolo nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 denominato "Servizi Funzionali alle attività dei Geni Civili".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in complessivi euro 833.425,92 per il triennio 2023-2025, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025:
  - a) esercizio 2023 variazione per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato "Servizi Funzionali alle attività dei Geni Civili", per euro 266.004,32;
    - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 1002.1 "Integrazione Risorse Abruzzo Progetti", per euro 266.004,32;
  - b) esercizio 2024 variazione per competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato "Servizi Funzionali alle attività dei Geni Civili", per euro 226.968,64;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 1002.1 "Integrazione Risorse Abruzzo Progetti", per euro 226.968,64;
  - c) esercizio 2025 variazione per competenza:
    - 1) in aumento parte spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato "Servizi Funzionali alle attività dei Geni Civili", per euro 340.452,96;
    - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 1002.1 "Integrazione Risorse Abruzzo Progetti", per euro 340.452,96.

#### Art. 50

##### (Contributo all'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco di Vasto)

1. La Regione, per l'anno 2023, concede un contributo straordinario all'Istituto Salesiano

San Giovanni Bosco di Vasto di euro 126.000,00 per gli interventi di sistemazione e messa a norma del centro di formazione professionale.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 126.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
  - a) in aumento parte spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 2, per euro 126.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, capitolo 321821.2, per euro 126.000,00.
3. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia Territorio-Ambiente adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

#### Art. 51

(Istituzione Fondo per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio economico)

1. Per il finanziamento degli interventi di sostegno per emergenza utenze in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico di cui all'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2023 del bilancio regionale 2023-2025, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio economico", con una dotazione complessiva pari ad euro 5.000.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2023, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 5.000.000,00.
3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione regionale 2023-2025.

#### Art. 52

(Assegnazione contributo straordinario Comune di Lanciano)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento del Palazzetto dello Sport del Comune di Lanciano, in vista dello svolgimento della "Collegiale Nazionale Italiana Volley Femminile", al Comune di Lanciano è riconosciuto un contributo straordinario per il biennio 2023-2024 di importo pari ad euro 90.000,00, da erogare nella misura del 70% a titolo di anticipazione nell'esercizio 2023 e del 30% a seguito di presentazione di regolare rendicontazione della spesa da parte del Comune stesso, a titolo di saldo nell'esercizio 2024.
2. Al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
  - a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 06, Programma 01, per euro 63.000,00;

- 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 63.000,00;
- b) esercizio 2024, per sola competenza:
  - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 06, Programma 01, per euro 27.000,00;
  - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 27.000,00.

#### Art. 53

(Contributo straordinario al Comune dell'Aquila per manifestazione denominata "L'Aquila air show 2023")

1. La Regione intende sostenere la realizzazione della manifestazione denominata "L'Aquila air show 2023", dedicata agli sport dell'aria ed organizzata dal Comune dell'Aquila in occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare, cadente nell'annualità corrente, riconoscendo allo stesso Comune dell'Aquila un contributo straordinario per l'esercizio 2023 di importo pari ad euro 100.000,00.
2. Al bilancio di previsione 2023-2025, relativamente all'esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo straordinario al Comune dell'Aquila per manifestazione L'Aquila air show 2023", per euro 100.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91472.2, per euro 100.000,00.

#### Art. 54

(Rifinanziamento della l.r. 32/2019)

1. Per l'esercizio 2023, la legge regionale 23 agosto 2019, n. 32 (Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017) è rifinanziata per l'importo di euro 100.000,00.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
  - a) in aumento parte spesa: Missione 14, Programma 05, Titolo 1, Capitolo di spesa 281603/1 denominato "Sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali e artigiane per la realizzazione di opere pubbliche e private post sisma 2009 e 2016-2017", per euro 100.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, programma 04, capitolo 321821.2, per euro 100.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2023, trattandosi di spesa continuativa non obbligatoria, si rinvia alla legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma



degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo economico-Turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

#### Art. 55

(Contributo Fondazione MAXXI per Festival Performative.03)

1. La Regione intende sostenere la realizzazione di Performative.03, terza edizione del Festival Internazionale di performance d'arte, danza, musica e teatro, che si terrà a L'Aquila nel mese di settembre 2023 su iniziativa della Fondazione MAXXI e che vedrà il coinvolgimento della comunità creativa dell'intero territorio regionale, riconoscendo un contributo straordinario pari ad euro 50.000,00 per lo stesso esercizio 2023.
2. Al bilancio di previsione 2023-2025, relativamente all'esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo Fondazione MAXXI per Festival Performative.03", per euro 50.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91472.2 per euro 50.000,00.

#### Capo III

#### Disposizioni finali

#### Art. 56

(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni di cui al Capo II sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 57

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni degli articoli di cui alla presente legge recanti maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale trovano espressa e diretta copertura finanziaria nei termini indicati negli articoli medesimi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

#### Art. 58

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 89/4 del 2.5.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE